



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 135 del 21 MAR, 2016

OGGETTO: Istituzione nel Centro Urbano di Castelvetrano e nella frazione di Marinella di Selinunte di fasce di sosta laterali, individuate tramite strisce orizzontali di delimitazione dei singoli stalli di colore blu, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma (art.7 comma I lett. f) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285- Nuovo Codice della Strada) – Modifica della Delibera di Giunta Municipale n. 323 del 03 settembre 2012 e della Delibera di Giunta Municipale n. 521 del 19 dicembre 2014.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno YUMVUM del mese di Marzo in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
STUPPIA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che il vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni), prevede, all'articolo 7, comma I, lettera "f", previa deliberazione della Giunta Municipale, la facoltà di stabilire aree destinate al parcheggio dei veicoli subordinatamente al pagamento di una determinata somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta (parchimetri, parcometri o tagliandi da esporre in modo visibile all'interno dei veicoli, nella parte anteriore, sul cruscotto degli stessi);

Rilevato che, all'interno del perimetro del Centro Urbano e nella frazione di Marinella di Selinunte, è possibile destinare alla sosta a pagamento le fasce di sosta laterale di alcune vie cittadine che si prestano per le finalità che si vogliono raggiungere in modo da garantire, "comunque, che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico", come prescritto dal comma 6 dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada;

Ritenuto che l'istituzione della sosta a pagamento, nel Centro Storico e nelle aree ad esso immediatamente adiacenti nonché nelle zone ad alta intensità di traffico del Centro Urbano e della frazione di Marinella di Selinunte, è necessaria per risolvere gli effetti del traffico sia sulla sicurezza stradale che sul patrimonio ambientale in quanto, l'introduzione progressiva della sosta a pagamento nella zona centrale della città ed in quella immediatamente adiacente alla stessa, nonché nelle zone ad alta intensità di traffico del centro urbano e della frazione, comporta due differenti vantaggi ovvero, da un lato, una maggiore rotazione nell'uso delle aree pubbliche di sosta, con conseguente maggiore disponibilità di spazi per la sosta breve e regolare, dall'altro, una maggiore facilità di utilizzo di certi spazi da parte dei cittadini prima avvezzi ad una sosta lunga, con conseguente riduzione dei tempi di circolazione passiva, finalizzata all'esclusiva ricerca di posteggio e, quindi, con riduzione dei livelli di inquinamento, sia atmosferico che acustico;

Considerato che l'attuazione della presente deliberazione sarà posta in relazione all'installazione e alla messa in opera della segnaletica orizzontale e verticale e di ogni altra infrastruttura eventualmente necessaria a cura e spese della ditta aggiudicataria dell'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento;

Considerato, inoltre, che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, relativamente alla gestione delle aree di sosta a pagamento che con la presente vengono individuate, di procedere alla **pubblicazione di apposita gara informale**, al fine di affidare in concessione il servizio a una ditta esterna, che provvederà, a proprie spese, ad assumere il personale necessario, ad attrezzare le aree di sosta, ivi compresa la tracciatura della segnaletica orizzontale, nonché ad acquistare ed installare la segnaletica verticale di individuazione degli stalli di sosta ed a farsi carico, infine, di tutte le incombenze necessarie per il miglior funzionamento delle suddette aree, compreso l'acquisto e l'installazione dei parchimetri, in ragione di almeno uno ogni cento stalli di sosta a pagamento, ed alla collocazione di appositi "infopoint" in grado fornire tutte le informazioni riguardanti la sosta a pagamento;

Accertato che la sosta a pagamento, in luogo non altrimenti vietato o riservato, può essere istituita lungo le fasce di sosta laterali delle seguenti Vie e Piazze cittadine, per come può evincersi dalle allegate planimetrie:

CENTRO URBANO (dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno nei giorni feriali)

- Viale Roma, tratto compreso tra la Via Veneto ed il rifornimento carburante Eni – 56 stalli;

- Piazza Escrivà - 17 stalli;
- Piazza Matteotti – 39 stalli;
- Via Vittorio Emanuele – 53 stalli nel tratto che va dalla Piazza Matteotti all’Agenzia Unicredit;
- Via Gioberti - 12 stalli nel tratto che va dalla Via Vittorio Emanuele alla Via Mazzini;
- Via Minghetti – 10 stalli nel tratto che va dalla Via Vittorio Emanuele alla Via Scinà;
- Via Crispi - 14 stalli nel tratto che va dalla Via Cordova alla Via Vittorio Emanuele;
- Via Lipari – 26 stalli nel tratto compreso tra la Via Vittorio Emanuele a Piazza N. Bixio;
- Via Mannone – 40 stalli nel tratto compreso tra la Via A. Milano e la Via L. Messina;
- Via L. Messina – 14 stalli nel tratto compreso tra Piazza Matteotti al nr. civico 32 bis;;
- Via Milazzo - 13 stalli nel tratto compreso tra la Via Volturmo e la Via S. Martino;
- Via Bonsignore – 8 stalli nel tratto compreso tra la Piazza P.pe di Piemonte e la Piazza Regina Margherita;
- Piazza Regina Margherita – 12 stalli lato Villa San Giovanni;
- Via Piave – 8 stalli dal nr. civico 24 fino alla Via Brandimarte;
- Via Garibaldi – 17 stalli nel tratto che va dal civico 12 al civico 58;
- Via Mazzini – 34 stalli nel tratto compreso tra la Via Lazzaretto e la Via Crispi;
- Vicolo B. Prussiano (Via Mazzini) – 39 stalli;
- Piazza Archimede – 26 stalli;
- Via IV Novembre – 19 stalli nel tratto compreso tra la Via Saporito e la Via Leopardi;
- Via Marconi – 25 stalli nel tratto compreso tra la Piazza N. Bixio e la Piazza P.pe di Piemonte;
- Via D’Alessi – 6 stalli nel tratto compreso tra la Via Marconi e la Via V. Emanuele;
- Via Ugdulena - 8 stalli nel tratto compreso tra la Via Mannone e la Via V. Emanuele;
- Parcheggio Ex Arena Italia 56 stalli;

Marinella di Selinunte (dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno dalle ore 09.00 alle ore 20.00 festivi compresi)

- Via Caboto – 40 stalli;
- Piazzale Efebo - 8 stalli;
- Via Scalo di Bruca - 5 stalli;
- Via Pigafetta – 15 stalli;
- Via della Cittadella – 90 stalli.

Rilevato, inoltre, che, la su indicata perimetrazione individua **“una zona di particolare rilevanza urbanistica”** in cui la densità di traffico è prevalentemente correlata alla presenza di numerose attività commerciali ed artigianali, di uffici pubblici e privati nella quale, obiettivamente, **“sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico”** che determinano influssi negativi sulla circolazione e sul patrimonio ambientale, comportando inoltre, alcune problematiche relativamente all'ordine pubblico ed alla salute –art. 7 comma 8, ultimo periodo, del Codice della Strada-;

Dato atto che, sia su parte delle vie interessate che nelle immediate vicinanze delle stesse, sono presenti, comunque, tratti di strada nei quali le fasce di sosta laterali sono fruibili liberamente e/o senza utilizzo di dispositivi di controllo di durata della sosta, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7, comma 8, del vigente Codice della Strada;

Ritenuto, inoltre, necessario istituire la sosta a pagamento, nei suddetti tratti di vie cittadine e delle frazioni, nelle seguenti **fasce orarie**:

CENTRO URBANO

- fascia oraria antimeridiana: dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
- fascia oraria pomeridiana: dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

MARINELLA di SELINUNTE

- fascia oraria antimeridiana: dalle ore 09:00 alle ore 14:00;
- fascia oraria pomeridiana: dalle ore 14:00 alle ore 20:00;

applicando le tariffe di sosta di seguito indicate:

CENTRO URBANO

- Euro 0,40 per 30 minuti;
- Euro 0,70 per 60 minuti;
- Euro 2,00 per ½ giornata;
- Euro 3,00 per intera giornata;

MARINELLA DI SELINUNTE

- Euro 0,50 (zero/50) per periodi di 30 minuti;
- Euro 1,00 (uno/00) per periodi di 60 minuti;
- Euro 3,00 (tre/00) per la fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 14:00;
- Euro 4,00 (quattro/00) per la fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 20,00;
- Euro 5,00 (cinque/00) per l'intera giornata;

esentando dal pagamento le seguenti categorie di veicoli e/o soggetti:

- veicoli per il trasporto pubblico;
- veicoli appartenenti a forze armate e forze di polizia statali, veicoli dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso in stato di emergenza, veicoli in dotazione alla Protezione Civile, veicoli di proprietà del Comune di Castelvetro, veicoli di servizio degli Enti e delle Aziende Pubbliche, quando sia evidente la funzione e la destinazione del mezzo e del proprio conducente all'espletamento di un pubblico servizio;
- veicoli in dotazione ai Corpi di Polizia Municipale;
- veicoli al servizio dei medici in visita domiciliare, purché muniti di apposito contrassegno identificativo appositamente esposto sul cruscotto, in maniera ben visibile;

vietando la sosta, all'interno degli stalli a pagamento, alle seguenti categorie di veicoli e/o soggetti:

- velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare (biciclette);
- veicoli a braccia;
- veicoli a trazione animale;
- velocipedi a pedalata assistita;
- ciclomotori (ad esclusione di quelli con cabina chiusa a tre o quattro ruote);
- motoveicoli (ad esclusione di quelli con cabina chiusa a tre o quattro ruote);
- rimorchi;
- macchine agricole;
- macchine operatrici;

prevedendo la possibilità di **stipulare abbonamenti, per tutti coloro che ne facciano richiesta** nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento nel **Centro Urbano**, e nella **frazione di Marinella di Selinunte**, previo pagamento delle seguenti tariffe agevolate:

CENTRO URBANO

- Euro 30,00 (trenta/00) per periodi di 30 giorni (tariffa agevolata **per tutti coloro che ne facciano richiesta** nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento);
- Euro 20,00 (venti/00) abbonamento mensile agevolato nelle seguenti Vie e Piazze - Viale Roma - Piazza Archimede - Piazza Regina Margherita e Via Milazzo;

MARINELLA di SELINUNTE

- Euro 30,00 (trenta/00) per periodi di 30 giorni (tariffa agevolata **per tutti coloro che ne facciano richiesta** nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento);

stabilendo l'importo di **€uro 5,00**, quale **penale a titolo di rimborso della tariffa evasa e presunta**, per gli utenti che sostano nelle aree di sosta a pagamento senza aver preventivamente regolarizzato il pagamento della tariffa dovuta con esposizione del relativo tagliando di sosta, come previsto dall'**art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127**;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto l'art. 7 comma I lett. f) del vigente Codice della Strada;

Visto l'art. 30 del Codice dei Contratti;

A modifica della Delibera di Giunta Municipale n. 323 del 03 settembre 2012 e della Delibera di Giunta Municipale n. 521 del 19 dicembre 2014;

PROPONE

ISTITUIRE la sosta a pagamento, in luogo non altrimenti vietato o riservato, lungo le fasce di sosta laterali delle seguenti Vie e Piazze del **Centro Urbano della Città di Castelvetro e della frazione di Marinella di Selinunte**, per come può evincersi dalle allegate planimetrie:

CENTRO URBANO (dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno nei giorni feriali)

- Viale Roma, tratto compreso tra la Via Veneto ed il rifornimento carburante Eni – 56 stalli;
- Piazza Escriv - 17 stalli;
- Piazza Matteotti – 39 stalli;
- Via L. Messina – 14 stalli nel tratto compreso tra Piazza Matteotti al nr. civico 32 bis;
- Via Vittorio Emanuele – 53 stalli nel tratto che va dalla Piazza Matteotti all'Agenzia Unicredit;
- Via Gioberti - 12 stalli nel tratto che va dalla Via Vittorio Emanuele alla Via Mazzini;
- Via Minghetti – 10 stalli nel tratto che va dalla Via Vittorio Emanuele alla Via Scin;
- Via Crispi - 14 stalli nel tratto che va dalla Via Cordova alla Via Vittorio Emanuele;
- Via Lipari – 26 stalli nel tratto compreso tra la Via Vittorio Emanuele a Piazza N. Bixio;
- Via Mannone – 40 stalli nel tratto compreso tra la Via A. Milano e la Via L. Messina;
- Via Milazzo - 13 stalli nel tratto compreso tra la Via Volturmo e la Via S. Martino;
- Via Bonsignore – 8 stalli nel tratto compreso tra la Piazza P.pe di Piemonte e la Piazza Regina Margherita;
- Piazza Regina Margherita – 12 stalli lato Villa San Giovanni;
- Via Piave – 8 stalli dal nr. civico 24 fino alla Via Brandimarte;
- Via Garibaldi – 17 stalli nel tratto che va dal civico 12 al civico 58;
- Via Mazzini – 34 stalli nel tratto compreso tra la Via Lazzaretto e la Via Crispi;
- Vicolo B. Prussiano (Via Mazzini) – 39 stalli;
- Piazza Archimede – 26 stalli;
- Via IV Novembre – 19 stalli nel tratto compreso tra la Via Saporito e la Via Leopardi;
- Via Marconi – 25 stalli nel tratto compreso tra la Piazza N. Bixio e la Piazza P.pe di Piemonte;
- Via D'Alessi – 6 stalli nel tratto compreso tra la Via Marconi e la Via V. Emanuele;
- Via Ugdulena - 8 stalli nel tratto compreso tra la Via Mannone e la Via V. Emanuele;
- Parcheggio Ex Arena Italia - 56 stalli;

MARINELLA di SELINUNTE (dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno dalle ore 09.00 alle ore

20.00 festivi compresi)

- Via Caboto – 40 stalli;
- Piazzale Efebo - 8 stalli;
- Via Scalo di Bruca - 5 stalli;
- Via Pigafetta – 15 stalli;
- Via della Cittadella – 90 stalli.

DELIMITARE, con la suddetta elencazione, *“una zona di particolare rilevanza urbanistica”* nella quale la densità di traffico è prevalentemente correlata alla presenza di numerose attività commerciali ed artigianali, di uffici pubblici e privati nella quale, obiettivamente, *“sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico”* che determinano influssi negativi sulla circolazione e sul patrimonio ambientale, comportando inoltre, alcune problematiche relativamente all'ordine pubblico ed alla salute –art. 7 comma 8, ultimo periodo, del Codice della Strada-.

DARE ATTO che, sia su parte delle vie interessate che nelle immediate vicinanze delle stesse, sono presenti, comunque, tratti di strada nei quali le fasce di sosta laterali sono fruibili liberamente e/o senza utilizzo di dispositivi di controllo di durata della sosta, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7, comma 8, del vigente Codice della Strada.

DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 11 commi V e VI del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “nell'ambito dei parcheggi muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta..... **devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.** I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

STABILIRE che la sosta a pagamento è in vigore, nei suddetti tratti di **Vie e Piazze cittadine e della frazione di Marinella di Selinunte**, nelle seguenti fasce orarie:

CENTRO URBANO

- fascia oraria antimeridiana: dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
- fascia oraria pomeridiana: dalle ore 16:00 alle ore 20:00 fatta eccezione del periodo 01 luglio – 31 agosto in cui la sosta a pagamento è vigente nella sola fascia oraria che va dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Marinella di Selinunte

- fascia oraria unica: dalle ore 09:00 alle ore 20:00.

FISSARE le tariffe di sosta, le esenzioni, i divieti e le **tariffe di sosta agevolate (abbonamenti)** di seguito indicate:

CENTRO URBANO

- Euro 0,40 per 30 minuti;
- Euro 0,70 per 60 minuti;
- Euro 2,00 per ½ giornata;
- Euro 3,00 per intera giornata.

MARINELLA DI SELINUNTE

- Euro 0,50 (zero/50) per periodi di 30 minuti;
- Euro 1,00 (uno/00) per periodi di 60 minuti;
- Euro 3,00 (tre/00) per la fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 14:00;
- Euro 4,00 (quattro/00) per la fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 20,00;
- Euro 5,00 (cinque/00) per l'intera giornata.

TARIFFA DI SOSTA AGEVOLATA – ABBONAMENTI

CENTRO URBANO

- Euro 30,00 (trenta/00) per periodi di 30 giorni (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento);
- Euro 20,00 (venti/00) abbonamento mensile agevolato nelle seguenti Vie e Piazze - Viale Roma - Piazza Archimede - Piazza Regina Margherita e Via Milazzo.

MARINELLA di SELINUNTE

- Euro 30,00 (trenta/00) per periodi di 30 giorni (tariffa agevolata per tutti coloro che ne facciano richiesta nei tratti di strada interessati dalla sosta a pagamento);

STABILIRE l'importo di Euro 5,00, quale penale a titolo di rimborso della tariffa evasa e presunta, per gli utenti che sostano nelle aree di sosta a pagamento senza aver preventivamente regolarizzato il pagamento della tariffa dovuta con esposizione del relativo tagliando di sosta, come previsto dall'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

ESENZIONI

- veicoli per il trasporto pubblico;
- veicoli appartenenti a forze armate e forze di polizia statali, veicoli dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso in stato di emergenza, veicoli in dotazione alla Protezione Civile, veicoli di proprietà del Comune di Castelvetrano, veicoli di servizio degli Enti e delle Aziende Pubbliche, quando sia evidente la funzione e la destinazione del mezzo e del proprio conducente all'espletamento di un pubblico servizio;
- veicoli in dotazione ai Corpi di Polizia Municipale;
- veicoli al servizio dei medici in visita domiciliare, purché muniti di apposito contrassegno identificativo appositamente esposto nella parte anteriore del veicolo, all'interno dello stesso, sul cruscotto.

DIVIETO DI SOSTA A PARTICOLARI CATEGORIE DI VEICOLI E/O SOGGETTI

- velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare (biciclette);
- veicoli a braccia;
- veicoli a trazione animale;
- velocipedi a pedalata assistita;
- ciclomotori (ad esclusione di quelli con cabina chiusa a tre o quattro ruote);
- motoveicoli (ad esclusione di quelli con cabina chiusa a tre o quattro ruote);
- rimorchi;
- macchine agricole;
- macchine operatrici;

STABILIRE che, per gli anni successivi, le tariffe della sosta a pagamento, potranno essere aggiornate, previa assunzione di specifico atto deliberativo della Giunta Municipale.

FISSARE le modalità e le condizioni di pagamento della tariffa di sosta mediante l'utilizzo di appositi tagliandi di sosta (generati anche tramite appositi parchimetri installati dalla ditta aggiudicataria dell'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, individuata attraverso gara informale che sarà successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente: www.castelvetranoselinunte.gov.it) e, per i soli abbonati, mediante l'esposizione sul cruscotto del veicolo, in maniera ben visibile, dell'abbonamento rilasciato.

GESTIRE il servizio avvalendosi, per il controllo delle suddette aree, in via principale, di una ditta esterna alla quale, attraverso la **pubblicazione di apposita gara informale da celebrarsi ai sensi dell'art. 30 comma III del Codice dei Contratti**, si affiderà il servizio e che provvederà, a proprie spese, ad assumere il personale necessario, **individuandolo, prioritariamente, nei soci lavoratori e dipendenti della Cooperativa che, al momento, gestisce le aree di sosta a pagamento in Castelvetro, atteso che il servizio è organizzato con le stesse modalità dell'attuale gestore.** ad attrezzare le aree di sosta, ivi compresa la tracciatura della segnaletica orizzontale, nonché ad acquistare ed installare la segnaletica verticale di individuazione degli stalli di sosta ed a farsi carico, di tutte le incombenze necessarie per il miglior funzionamento delle suddette aree, compreso l'acquisto e l'installazione dei parchimetri, in ragione di almeno uno ogni cento stalli di sosta a pagamento, ed alla collocazione di appositi **"infopoint"**. La ditta affidataria si farà carico, infine, di fornire tutte le informazioni riguardanti la sosta a pagamento, a mezzo del personale che vigilerà nelle suddette aree di sosta al quale sarà conferito, con decreto del Sindaco, la funzione di addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta, ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

AUTORIZZARE la ditta aggiudicataria, a fronte dei servizi di pulizia, apertura e chiusura della struttura denominata ex Arena Italia, che la ditta dovrà assicurare, ad utilizzare la struttura per attività confacenti agli scopi ed ai fini per cui il complesso è stato realizzato, garantendo che quando la struttura verrà utilizzata dall'Amministrazione Comunale, prevista fin d'ora per dieci volte nel corso dell'anno, venga assicurata, da parte della ditta, la presenza e l'assistenza del personale dipendente addetto alla apertura e chiusura. E' consentita, inoltre, alla ditta aggiudicataria la locazione dei 15 box auto che si trovano nel piano seminterrato fissando in € 70,00, per mese, il canone da richiedere al locatario.

DARE MANDATO al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, ad esperire tutti gli atti gestionali necessari e di sua competenza al fine di istituire in Centro Urbano e nella frazione di Marinella di Selinunte le fasce di sosta laterale, individuate tramite strisce orizzontali di delimitazione dei singoli stalli di colore blu, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro (articolo 7 comma I lett. f) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada).

DARE ATTO che con appositi provvedimenti si procederà all'assunzione degli impegni di spesa derivanti dall'adozione della presente deliberazione per la fornitura dei tagliandi di sosta alla ditta aggiudicataria della gara informale.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrendone i presupposti di legge.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, li **21 MAR. 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE